

PROC. NR. 46193/2003

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 8770/06  
6535/06

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

In composizione collegiale nelle persone di  
dott. Valter Colombo, Presidente;  
dott. Giovanni Rollero, Giudice;  
dott.ssa Lucia Formica, Giudice relatore  
riunito nella camera di consiglio del 4 luglio 2006  
ha pronunciato la seguente,

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa  
con atto di citazione notificato il 7.7.2003, da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata  
in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di  
citazione;

ATTRICE

contro

[REDACTED] elettivamente  
domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa  
di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 16.02.2006;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED]  
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sig.ra [REDACTED] ed  
esponne che in data 21.02.2003 era deceduto il sig. [REDACTED] lasciando  
testamento olografo datato 15.3.2000, con cui aveva nominato erede universale

Le istanze di prove testimoniali dedotte dalle parti venivano respinte perché reputate superflue dal G.I..

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, depositate e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

Prima di tutto, va premesso che non ha trovato riscontro l'assunto della convenuta, esposto in comparsa di costituzione e risposta, seconda cui la scheda testamentaria pubblicata consisterebbe in una semplice fotocopia mentre l'originale sarebbe irreperibile.

Invero, già nell'atto di pubblicazione la descrizione del testamento è incompatibile con la natura di semplice fotocopia dell'atto; in particolare, il Notaio non avrebbe potuto identificare lo strumento usato per scrivere ("penna tipo stilografica ad inchiostro nero") se avesse esaminato una mera riproduzione fotostatica.

In ogni caso, il CTU ha reperito e descritto l'originale manoscritto depositato presso il Notaio.

Verosimilmente, la convenuta è stata tratta in inganno dalla frase di chiusura del testamento ("*la fotocopia del presente documento è da me firmata e deve considerarsi assolutamente conforme all'originale*"), ma l'allusione ad una fotocopia non significa affatto che essa si identifichi con il documento a mani della sig.ra [REDACTED] ed oggetto di pubblicazione.

All'esito della consulenza grafologica il testamento di cui si discute, pubblicato a richiesta dell'attrice il 15.3.2000 dal Notaio [REDACTED], è risultato autentico.

Il CTU ha concluso che la calligrafia della scheda e della busta che la conteneva è interamente riconducibile alla stessa impostazione scritturale, con varianti plausibili e derivate da una gestualità espressa con naturalezza, e dunque espressione della stessa mano.

Inoltre, la comparazione con le scritture offerte in verifica e concordemente indicate dalle parti come attribuite al *de cuius*, ha portato il perito a ravvisare scelte grafiche formali e costitutive analoghe a quelle presenti nelle scritture da verificare, e dunque ad attribuire la grafia allo stesso autore, cioè al *de cuius*.

Il CTU poi non ha evidenziato alcun elemento tale da rivelare sicura interpolazioni di parole o lettere attribuibili a mano diversa da quella del *de cuius*.

Le conclusioni sopra sintetizzare, sorrette da motivazione logica e coerente ed espresse all'esito di indagine approfondita, appaiono del tutto condivisibili.

Per contro, non convincono le critiche mosse da parte convenuta.

Quest'ultima ha evidenziato innanzitutto una serie di errori di ortografia o grammatica (alcuni corretti con sovrapposizioni di scrittura, altri intatti) qualificandoli talmente grossolani da essere incompatibili con il livello culturale e sociale del dott. [REDACTED]

Al riguardo, si osserva che alcune delle correzioni segnalate (nella prima facciata quinta riga, la lettera "e" delle parole "le" e "buste" appare correggere l'originaria lettera "a"; in altri punti della stessa facciata appaiono ritoccate la lettera A della parola "ECHEVARRIA" e la "s" di [REDACTED] ella data i punti di separazione tra gli elementi numerici sono stati trasformati in linee oblique) appaiono al Tribunale assai lievi, se non trascurabili. Del resto, il ricorso a correzioni di errori ortografici o ritocchi di lettere risulta compatibile con lo stile del testatore, considerato che frequenti correzioni di parole o singole lettere si rivengono anche nelle scritture di comparazione (p. e. doc. n. 8 e 15 conv.).

Quanto agli errori grammaticali, la convenuta segnala l'inappropriato uso di verbi (alla sesta riga, prima facciata, si legge "se le buste vengono aperte prima che ..."), discordanze tra plurali e singolari (anziché "effetti negativi indicati", "effetti negativi indicate"), l'iniziale di un nome proprio scritta in carattere minuscolo ("ignazio" anziché "Ignazio") e l'impropria definizione di una società (al punto 2 della prima facciata dopo la denominazione "[REDACTED] [REDACTED]" compare la sigla "e ci" in luogo di "e c."). Ora, effettivamente gli indicati errori poco si addicono ad un buon grado di cultura e di dominio del linguaggio, quale quello posseduto dal testatore, tuttavia paiono non grossolani al punto da ritenere inconcepibile che gli siano sfuggiti.

Se gli errori e le incongruenze evidenziate risultano, di per sé, non decisivi, ancor meno lo sono se valutati nell'insieme del testamento: questo è assai esteso (occupa due mezzi fogli di trenta righe ciascuno) ed articolato; comprende una pluralità di disposizioni a favore di numerosi soggetti ulteriori rispetto alle parti in causa (i nipoti, la sorella e i figli di questa), tutti identificati con precisione, così come precisa e meticolosa è l'identificazione dei beni oggetto di ciascuna disposizione, comprende inoltre la previsione di condizioni e disposizioni a carattere non patrimoniale (p.e. l'impiego dei quadri per manifestazioni culturali). Il testo è, inoltre, caratterizzato da terminologia appropriata, lucida e coerente organizzazione dell'esposizione (i singoli lasciti sono ordinatamente indicati e numerati), forma corretta e pulita. In un simile aggregato, dunque, gli elementi focalizzati dalla convenuta, di numero e portata modesti, si inseriscono come isolate cadute di stile spiegabili appunto con la lunghezza e la complessità dell'atto.

Pertanto, quegli elementi, con riferimento alla tesi dell'intervento di mano estranea, risultano, quanto meno, privi di univocità.

Tanto meno i pochi elementi sopra ricordati costituiscono univoci indizi a sostegno dell'ipotesi che sia opera di un soggetto diverso dal *de cuius* addirittura l'intera scheda. A parte la difficoltà di comprendere l'utilità di una scheda tanto articolata e macchinosa in un disegno di integrale falsificazione, anche accedendo per un momento a tale tesi, si dovrebbe allo stesso tempo immaginare un'abilità eccezionale del falsificatore, in grado di imitare perfettamente la grafia del *de cuius* per ben due pagine fittamente compilate.

A questo proposito, la convenuta osserva che nella scheda la grafia appare più regolare rispetto alla scrittura di comparazione e ciò sarebbe sintomo di scrittura inibita e trattenuta, ossia imitata, ma neppure tale considerazione convince, poiché la maggior regolarità della grafia impiegata nel testamento rispetto a quella delle scritture di verifica (costituite da appunti, pagine di diario, lettere informali) ben si può spiegare con la solennità dell'atto di ultime volontà e lo sforzo di renderlo leggibile a una moltitudine di terzi.

La convenuta pone poi l'attenzione sulla natura conflittuale dei rapporti intercorsi tra l'attrice ed il *de cuius* per evidenziare quanto sia inverosimile che quest'ultimo abbia disposto o mantenuto un legato a favore della stessa.

In particolare, espone la convenuta che dopo un periodo di armonia, il legame tra le parti è sempre stato caratterizzato da contrasti, riappacificazioni e abbandoni, ma precisa che dopo una interruzione della coabitazione, la sig.ra [REDACTED] ha convissuto continuativamente con il dott. [REDACTED] dal maggio 1999 fino al gennaio 2003.

Proprio la ricostruzione cronologica offerta dalla convenuta consente, però, di collocare il testamento, datato 15 marzo 2000, in un periodo di rapporti distesi, cioè poco dopo la ripresa della convivenza nel 1999, così da fugare il preteso dubbio di inverosimiglianza del legato in questione.

Nessun argomento favorevole alla tesi della convenuta è poi dato dedurre dal fatto che i rapporti si fossero nuovamente deteriorati e malamente interrotti negli ultimi mesi di vita del dott. [REDACTED]. Infatti, sebbene non smentita dall'attrice (cosa che ha reso superflua l'ammissione delle prove al riguardo), tale ricostruzione non autorizza a presumere che l'inimicizia fosse giunta al punto da rendere intollerabile per il *de cuius* un lascito a favore della [REDACTED] e da indurlo senz'altro a modificare o revocare disposizioni già fatte. Del resto, indicazione nella direzione contraria emerge dal fatto che la rottura dell'amicizia nel gennaio 2003 non ha impedito al dott. Pomara di mantenere il conto corrente presso banca svizzera (di cui si dirà) cointestato con la Bernales e chiuso da quest'ultima solo dopo il suo decesso.

In relata, l'argomento dell'attrice si traduce in una inammissibile presunzione basata su altra presunzione, perché da un fatto noto (la rottura dell'amicizia) si vuole risalire ad un fatto ignoto, cioè la volontà di revoca del testamento, da

✓ cui poi ricavare un ulteriore fatto ignoto, volendo desumere dalla mancata revoca la prova del falso.

In conclusione, la convenuta va condannata a pagare all'attrice il legato di cui al testamento 15.3.2000, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo.

Vanno ora esaminate le domande riconvenzionali.

Quanto al conto corrente presso banca di [REDACTED] l'unico dato certo (v. lettera della [REDACTED] doc. n. 9 conv.) è che fosse cointestato al *de cuius* ed la sig.ra [REDACTED] mentre non è dimostrato l'assunto per cui fosse alimentato da somme di esclusiva pertinenza del *de cuius*, in mancanza di documenti circa la movimentazione del conto (quali estratti conto, distinte di versamento ecc.) Pertanto, in mancanza di prova contraria, per la presunzione di cui al combinato disposto dell'art. 1854 c.c. (in base al quale in caso di intestazione di un conto corrente bancario a più persone gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi) e 1298 secondo comma c.c. (per cui tra creditori solidali le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente), si deve attribuire al dott. Pomara la metà delle somme depositate, con la conseguenza che l'attrice dovrà restituire € [REDACTED], con gli interessi dalla data di chiusura del conto, 23.4.2003.

Del tutto sfornita di prova è poi la domanda relativa ad un prestito effettuato dal dott. [REDACTED] all'attrice nel 1999 per l'importo di lire 200 milioni; invero, i capitoli di prova testimoniale dedotti sul punto sono eccessivamente generici e, come tali, inammissibili.

In proporzione alla reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

accoglie la domanda della parte attrice e

condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € [REDACTED] con gli interessi dall'apertura della successione al saldo;

condanna l'attrice a restituire alla convenuta la somma di € [REDACTED], con gli interessi legali dal 23.4.03 al saldo;

liquida le spese di lite a favore dell'attrice in complessivi € (di cui € per spese, € per diritti € per onorari) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice dell'80% delle spese come sopra liquidate;

pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, condannandola a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente già anticipato a tale titolo.

Così deciso in Milano il 4 luglio 2006

Il Giudice estensore  
dott. Lucia Formica

Il Presidente  
dott. Valer Colombo

